

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.O. di P. di Salerno, dr. Alfonso Raimo, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del R.G. tra

CLIENTE

attore

e

BANCA

convenuta

Oggetto: restituzione somme

Conclusioni: come da verbale del giorno 09.04.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, CLIENTE, così come rappresentato e difeso, conveniva in giudizio la BANCA in persona del l.r.p.t., al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di € 4.391,09 — non corrisposta all'atto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento — oltre interessi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto da contenersi nel limite della competenza per valore di questo Giudice, vinte le spese di giudizio.

Esponeva, in sostanza, l'istante di aver stipulato, in data 22 marzo 2005, con la Banca il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n. OMISSIS, rimborsabile con trattenuta diretta in busta paga, per l'importo di € 25.200,00, da rimborsarsi mediante n. 120 rate mensili, ciascuna pari ad € 210,00, con scadenza ad aprile 2015; che il predetto contratto prevedeva il pagamento di commissioni finanziarie nella misura del 19,69%, spese assicurative nella misura del 5,81%, spese e oneri erariali di € 99,49; che il predetto contratto veniva estinto anticipatamente a gennaio 2008; che, in sede di estinzione anticipata, tuttavia, non gli venivano rimborsati gli oneri soggetti a maturazione relativamente al periodo non goduto, in particolare le commissioni finanziarie pari ad € 3.390,61 ed il premio assicurativo pari ad € 1.000,48.

Si costituiva la BANCA in persona del l.r.p.t., la quale, così come rappresentata e difesa, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione decennale del diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva di essa convenuta relativamente al pagamento delle commissioni di intermediazione dell'agente — da considerarsi up-front e pertanto irripetibili — e degli oneri assicurativi relativi al contratto in oggetto; nel merito, rigettarsi la domanda attorea, in quanto il contratto veniva stipulato ed estinto antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 141/2010 e della l. 221/2012, vinte le spese di giudizio.

La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione per essere giudicata con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea appare infondata e pertanto va rigettata con il provvedimento che segue in ordine alle spese.

Preliminarmente va dichiarata priva di pregio la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva.

L'attore ha agito per la ripetizione di una somma ritenuta indebitamente percepita dalla convenuta BANCA.

Costituisce indebito oggettivo quella prestazione priva di un legittimo titolo giustificativo alla quale si può reagire con la ripetizione.

Ai fini dell'azione di ripetizione, il titolo della prestazione può essere inesistente ab origine, per inesistenza, nullità o inefficacia, c.d. *condicio indebiti sine causa*, o venir meno successivamente alla prestazione, c.d. *condicio indebiti ob causam finitam*.

Il diritto alla ripetizione trova pertanto fonte nella legge ed il pagamento avvenuto in difetto di *causa solvendi* costituisce una delle fattispecie idonee a produrre obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).

Il pagamento effettuato in difetto dell'obbligo sarebbe un atto negoziale privo di causa e pertanto affetto da nullità.

L'azione di ripetizione ha pertanto natura recuperatoria, personale (non risarcitoria, per cui il debito va considerato di valuta e non di valore), che può essere esperita nei confronti dell'accipiens, avente come presupposto proprio l'assenza di un titolo efficace che giustifichi il pagamento effettuato.

Al *solvens* compete in via esclusiva detta azione per la quale la legittimazione passiva si radica sul soggetto cui sia riferibile il pagamento anche se non lo abbia materialmente percepito, ragion per cui BANCA è stata correttamente individuata dall'attore, ma l'indebito non può assumersi *in re ipsa* e va provato specificamente con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio; in particolare l'attrice aveva l'onere di dimostrare un comportamento antiggiuridico certo, che non può trovare fondamento nel semplice trattenimento dei costi del rapporto di finanziamento. In ragione delle disposizioni di cui al Codice Civile in materia di onere della prova non appare sufficientemente supportata la domanda ai fini dell'accoglimento, dal momento che la stessa avrebbe dovuto dimostrare non soltanto l'effettivo e specifico pagamento della somma richiesta, fornendo prova documentale dello stesso, ma soprattutto la mancanza del titolo (*condicio indebiti*), fatto non risultante agli atti e pertanto da ritenersi non provato con riguardo all'onere imposto dall'art. 2697c.c.

Nel contratto oggetto dell'odierno giudizio vanno infatti distinte le spese denominate "*recurring*" da quelle cosiddette "*up front*". Soltanto le prime potrebbero essere oggetto di restituzione al cliente, mentre le seconde riguardano "attività che si consumano" indipendentemente dalla durata del rapporto di finanziamento.

La prima categoria riguarda i costi di esecuzione del piano di ammortamento ed in caso di estinzione anticipata dette spese non possono essere restituite per intero.

Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, dott. Alfonso Raimo, n. 4374 del 6 agosto 2019

Un'ultima considerazione appare doverosa sulla conformità del contratto intervenuto tra le parti al dettato di cui all'art. 117 TUB, dal momento che nel predetto accordo non si ravvisa nemmeno quello "squilibrio significativo" di cui all'art. 33 del D. Lgs. 206/205.

Resta assorbito ogni altro motivo.

Si ritiene comunque che ricorrano le condizioni, ex art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite tra le parti, anche in ragione del non totale accoglimento di tutte le eccezioni sollevate da parte non soccombente.

P.Q.M.

Il G.O. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del R.G. di questo Ufficio tra CLIENTE, attore, e BANCA in persona del legale rappresentante p.t., convenuta, ogni altra istanza, eccezione, deduzione, reietta o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta la domanda attorea perché infondata;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Salerno, 09/04/2019

Il Giudice
-dr. Alfonso Raimo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*